



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
(*Provincia di Siena*)

REGOLAMENTO
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
DI MIGLIORMANETO DEL DECORO URBANO
IN RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 28.06.2012

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
- Art. 2 - Collaborazione pubblico privato.....	3
- Art. 3 – Ambito oggettivo.....	3
- Art. 4 – Ambito Soggettivo	4
- Art. 5 – Forme di collaborazione.....	4
- Art. 6 - Forniture.....	4
- Art. 7 – Opere, lavori ed altri interventi	4
- Art. 8 - Concertazione degli interventi	5
- Art. 9 - Termine di presentazione delle proposte	5
- Art. 10 – Esame delle proposte.....	5
- Art. 11 – Obblighi del Comune	6
- Art. 12 - Garanzie	6
- Art. 13 – Impossibilità sopravvenuta.....	6
- Art. 14 - Convenzione	7
- Art. 15 – Disposizioni finali	7
- Art. 16 – Norme di rinvio	7

- Art. 1 - Oggetto del regolamento

Scopo precipuo del presente regolamento è:

- a. Accrescere nei cittadini la consapevolezza che il decoro urbano si pone come un sistema di valori che fa riferimento ad un patrimonio collettivo che vive della collaborazione tra pubblico e privato.
- b. Contribuire a far crescere un senso di appartenenza e amore per il proprio territorio.
- c. Sensibilizzare i cittadini, in particolare i ragazzi ed i giovani al rispetto dei beni comunali, contrastando il vandalismo espresso in diversi modi.
- d. Attivare interventi di recupero urbano, anche con finanziamenti totalmente o parzialmente a carico di privati.
- e. Avviare un dialogo con le istituzioni scolastiche, le associazioni e con gli altri attori del territorio per attività progettuali inerenti il rispetto dei beni comunali ed il decoro urbano.

- Art. 2 - Collaborazione pubblico privato

E' compito dell'Amministrazione Comunale mantenere in buono stato di conservazione le opere pubbliche comunali quali piazze, strade, giardini, aiuole, monumenti, fontane, edifici, ed aree a verde, anche ai fini della migliore fruibilità delle stesse da parte dei cittadini.

La realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e/o di manutenzione straordinaria delle opere predette di interesse generale, e' favorita dalla collaborazione tra la pubblica amministrazione ed i soggetti privati, che possono concorrere alla realizzazione di opere e lavori o alla fornitura di arredi urbani, piante, fiori, al miglioramento della segnaletica stradale, turistica, etc., sostenendone completamente o almeno in parte il costo.

La collaborazione finanziaria o in natura dei privati favorirà l'inserimento, se necessario, dell'intervento, nel programma triennale delle manutenzioni del comune e la sua realizzazione prioritaria rispetto a quelli a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

- Art. 3 – Ambito oggettivo

Il presente Regolamento disciplina la collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e i soggetti privati per la realizzazione di interventi di cui all'art.2.

Gli interventi consistono nella realizzazione di opere, lavori pubblici, fornitura di arredi urbani (panchine, fioriere, fontane, giochi per ragazzi, etc.), cancellazioni scritte dai monumenti, dai palazzi, dalla segnaletica stradale, defissione di locandine, manifesti e stampati apposti in luoghi impropri, pulizia di luoghi caratteristici o strutture particolari come fontane, immagini sacre, corti, spazi verdi, etc., pulizia della segnaletica stradale e/o turistica, della toponomastica, adozione di piazze, monumenti, strade, spazi verdi, manutenzione straordinaria di strade e piazze mediante la loro riqualificazione Sono escluse gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli che attengono al ciclo integrale delle acque .

- Art. 4 – Ambito Soggettivo

Per "soggetti privati" che possono collaborare con l'Amministrazione Comunale alla realizzazione di interventi di cui al precedente art.3 si intendono ditte, società, imprese, istituti di credito, enti, associazioni di volontariato, scuole, aziende e singoli cittadini, nonché persone giuridiche che per Legge o Statuto possono esercitare tale attività ed assumere le responsabilità relative o attraverso legittima rappresentanza.

- Art. 5 – Forme di collaborazione

I soggetti privati che intendono attivare la collaborazione con l'Amministrazione Comunale presentano proposte, comprese quelle relative agli interventi di cui agli articoli precedenti e ad interventi di riqualificazione urbana e/o di manutenzione straordinaria anche non inseriti nella programmazione comunale.

Ad intervento realizzato, l'Amministrazione Comunale, nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, (ivi compreso l'apposizione di targhe), renderà pubblica l'avvenuta collaborazione.

Ad intervento autorizzato, non realizzato da parte dei soggetti privati, la Giunta Comunale provvederà, nei modi e con i tempi ritenuti più opportuni, a rendere pubblica la mancata collaborazione.

- Art. 6 - Forniture

Oggetto della fornitura sono gli arredi urbani intesi come prodotto finito, non come parte di esso.

A titolo esemplificativo si indicano fioriere, fontane, panchine, lampioni, etc.

La proposta di fornitura di arredi urbani dovrà contenere:

- la descrizione delle caratteristiche dei prodotti,
- l'indicazione della tipologia e quantità degli stessi,
- la collocazione dei punti di installazione,
- la previsione dei tempi di consegna, che andranno necessariamente concordati con l'ufficio tecnico comunale, al fine della posa in opera e gli eventuali lavori accessori, eseguiti sotto il controllo del Comune di Gaiole in Chianti,
- l'attestazione della conformità dei prodotti forniti alla vigenti norme in materia di sicurezza.

E' esclusa la possibilità di fornire materiali per lavori stradali, la scelta e l'acquisto dei quali resta di esclusiva competenza dell'ufficio tecnico comunale. In caso di fornitura di arredo di tipo floreale, arboreo e similari, il proponente sarà tenuto al rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

- Art. 7 – Opere, lavori ed altri interventi

In relazione agli interventi che abbiano ad oggetto l'esecuzione degli interventi previsti nel presente Regolamento, la forma di collaborazione consentita è quella del totale accollo da parte del soggetto privato o, in alternativa, quella del cofinanziamento.

A) Nel caso in cui la forma di collaborazione è quella del totale accollo da parte del soggetto privato, si applica l'art. 20 del D. Lgs. 50/2016, con precisazione che lo stesso si giustifica esclusivamente nel caso in cui non sussista in favore del proponente alcuna controprestazione e l'operazione si configuri come atto di liberalità e gratuità ed in particolare:

- Il soggetto privato presenta all'Amministrazione un progetto di fattibilità a firma di tecnico abilitato, delle opere che intende eseguire, completo di indicazione del tempo massimo in cui le stesse devono essere completate e l'indicazione delle Ditte esecutrici e dello schema di contratto
- Qualora l'Amministrazione valuti il progetto di fattibilità meritevole di accoglimento, verrà stipulata apposita Convenzione, di cui all'allegato schema, che disciplina i rapporti tra l'Ente ed il privato, oltre a contenere l'indicazione del tempo massimo in cui le opere devono essere completate, le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi
- Potrà essere dato inizio ai lavori solo successivamente alle prescritte autorizzazioni o nulla osta
- per il proseguo della pratica si applica quanto indicato ai successivi artt. 8, 10, 15 e 16

B) Nel caso in cui la forma di collaborazione è quella del cofinanziamento, si applica quanto segue:

- Il soggetto privato presenta proposte che devono essere corredate da un piano programma dell'intervento, che ne indichi chiaramente la natura, la localizzazione, il costo presunto e la percentuale che si intende finanziare
- qualora gli interventi richiedano la redazione di progetti, questi verranno redatti dall'Amministrazione Comunale previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie.
- successivamente alla redazione del progetto l'Amministrazione verificherà la corrispondenza tra l'importo dell'intervento preventivato dal proponente e quello risultante dal QE dell'intervento redatto da progettista. In caso di discordanza tra le due somme, si procederà all'adeguamento della percentuale di finanziamento che il privato dovrà corrispondere.
- la somma promessa sarà versata all'inizio dell'intervento, in misura pari al 50% e il rimanente alla data di ultimazione dello stesso
- per il proseguo della pratica si applica quanto indicato ai successivi artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15

- Art. 8 – Concertazione degli interventi

Al fine del buon esito delle proposte, i soggetti proponenti concerteranno la propria azione con l'ufficio tecnico comunale competente, rapportandosi con il Responsabile del Servizio o con il Responsabile del procedimento, se diverso.

Gli uffici, in collaborazione con il soggetto proponente, forniranno chiarimenti, suggerimenti e consigli tecnici inerenti l'intervento che il privato propone di finanziare o di eseguire a suo totale carico, i medesimi dovranno essere recepiti nella proposta progettuale presentata e approvata.

- Art. 9 – Termine di presentazione delle proposte

Termine di presentazione delle proposte I soggetti privati potranno presentare proposte di finanziamento di interventi da inserire, se necessario, nella programmazione comunale relativa ai successivi tre anni.

La presentazione delle proposte è gratuita e non implica rimborsi di spesa.

- Art. 10 – Esame delle proposte

Le proposte verranno istruite dagli uffici.

Dopo l'istruttoria la proposta verrà rimessa dagli uffici alla valutazione della Giunta Municipale per le decisioni consequenziali.

La Giunta Municipale approverà le proposte tenendo conto dell'importanza ed urgenza dell'intervento, della percentuale di finanziamento offerta dal privato e degli oneri indiretti e di gestione, con priorità

assoluta per gli interventi finanziati dai privati per intero. Le richieste di intervento non potranno trovare accoglimento quando le stesse siano incompatibili o creino difficoltà di attuazione in relazione agli interventi già autorizzati, a quelli in corso di autorizzazione ed a quelli pervenuti ma non ancora esaminati.

In caso di presenza di interessi di carattere pubblico le richieste di intervento potranno essere momentaneamente sospese o rimandate, previa comunicazione ed assenso del richiedente, ad un periodo successivo.

- Art. 11 – Obblighi del Comune

L'Amministrazione Comunale provvederà a dare piena attuazione agli interventi e a tal fine i soggetti proponenti dovranno presentare entro il trentesimo giorno dalla richiesta del Comune, l'apposita garanzia di cui all'art.12 del presente regolamento.

L'urgenza e la priorità degli interventi ai fini della programmazione, sarà valutata dalla Giunta Comunale.

- Art. 12 - Garanzie

A garanzia dell'impegno assunto, l'Amministrazione Comunale potrà chiedere al soggetto privato la presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al contributo finanziario promesso, che verrà svincolata ad avvenuta realizzazione dell'intervento, dopo il versamento dell'intera somma.

La fideiussione dovrà necessariamente contenere la rinuncia, da parte del garante, al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Qualora l'ammontare del finanziamento venisse adeguato dopo la redazione del progetto dell'intervento, la garanzia prestata dovrà essere proporzionalmente integrata entro e non oltre il decimo giorno dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale.

La fideiussione verrà svincolata dopo l'ultimazione dell'intervento. Nel caso in cui la proposta non trovi accoglimento la fideiussione verrà svincolata senza che nulla abbia a pretendere il privato proponente.

- Art. 13 – Impossibilità sopravvenuta

Qualora, prima dell'inizio, l'intervento previsto risulti irrealizzabile per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale, la fideiussione verrà svincolata, senza che null'altro abbia a pretendere il privato finanziatore.

Si procederà allo svincolo delle fideiussioni presentate per quelle proposte che, pur essendo state approvate, non siano ricomprese tra gli interventi dalla Giunta Comunale programmati nell'anno in corso, quando ciò sia richiesto dal privato.

Le spese sostenute per la fideiussione verranno restituite al privato in ipotesi di non realizzazione decisa dall'Amministrazione comunale.

- Art. 14 - Convenzione

Tra l'amministrazione Comunale e il soggetto finanziatore dell'intervento che abbia trovato collocazione nella programmazione comunale verrà stipulata apposita convenzione che dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

a) per la parte privata :

- chiara identificazione del soggetto, persona fisica o giuridica, che si impegna ed assume obblighi e responsabilità.
- specifica se l'intervento proposto si concretizza in una percentuale di finanziamento o nel totale accollo dell'intervento.
- garanzie , se necessarie , da richiedere per l'intervento da realizzare.
- descrizione dell'intervento richiesto e modalità di attuazione.

b) per la parte pubblica :

- identificazione del rappresentante dell'Amministrazione Comunale individuato nel Responsabile dell'intervento.
- specifica del tipo di collaborazione.
- contenuto.
- forma: scrittura privata.
- garanzie: previsione della rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
- termine di scadenza.

- Art. 15 –Disposizioni Finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione. Al presente regolamento verrà data adeguata propaganda mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line nonché sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.gaiole.si.it.

- Art. 16 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia.